



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli nord, dott.ssa [REDACTED], pronunzia all'udienza di discussione del 15/11/2022, la seguente

***SENTENZA***

nella causa iscritta al numero 10770/2021 R.G.

**TRA**

[REDACTED] e [REDACTED], nell'interesse del minore [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. DI TELLA RAFFAELE e DI TELLA FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura come in atti;

**RICORRENTE**

**E**

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv [REDACTED], presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura come in atti;

**RESISTENTE**

**Motivi di fatto e di diritto**

1. Con ricorso ritualmente depositato il 07/10/2021 i ricorrenti hanno adito il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, per sentire accertare il diritto del minore, [REDACTED], a percepire i ratei dell'indennità di frequenza per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020. INPS è rimasta contumace.

Il giudice, acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, decide la causa come da sentenza.

2. Nel merito la domanda è fondata.

L'indennità di frequenza, come è noto, a norma dell'art. 1 della L. 11.10.1989,n°289, è concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, in misura pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

L'articolo citato così testualmente prevede “ *1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.*

**2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.**

*3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole,*

*pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1))*

*4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.*

*5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.”.*

**Presupposto necessario per la concessione dell'indennità predetta è la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di *handicap*.**

Ciò premesso, nel caso di specie, il minore ha effettuato nel periodo richiesto esclusivamente terapie domiciliari.

Tuttavia, non essendovi una *ratio* esplicita della norma, la stessa si presta ad una interpretazione da parte del giudice.

Ad avviso della scrivente, la norma va interpretata in senso estensivo e a tutela del beneficiario minore.

Sembra, quindi, possibile ritenere che il concetto di *frequenza* ricomprenda anche il diverso caso in cui il personale, appartenente al centro di riabilitazione autorizzato, si rechi presso il domicilio del minore per le necessarie terapie. Va infatti considerato che, anche in tale ipotesi, la famiglia del minore può essere costretta a sostenere delle spese, sia pure per curare il minore a domicilio, che, quindi, vanno ristrate.

Inoltre, il particolare periodo nel quale le cure dovevano effettuarsi (da settembre 2020, cioè in pieno periodo pandemico) sconsigliavano senz'altro di accompagnare il minore, già soggetto fragile, fuori dal suo domicilio.

Appare, poi, d'altro canto, assai restrittiva una diversa interpretazione e contraria alla ispirazione solidaristica della norma ritenere che la *ratio* della legge consista solo nel compensare il disagio familiare negli spostamenti.

Quindi, considerato che – come risulta dalla documentazione prodotta – ricorrono gli altri requisiti socio - economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta; conseguentemente l'INPS va condannato al pagamento dei ratei maturati come richiesti (cfr. doc. in atti).

Spettano gli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo.

3. Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accerta il diritto della parte ricorrente al godimento della indennità di frequenza come richiesta;
- condanna l'INPS al pagamento dei consequenziali ratei maturati per tali periodi, oltre interessi legali maturati dalla scadenza di ciascun rateo;
- condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.200,00 con attribuzione ai procuratori in epigrafe.

Aversa, 15/11/2022

Il giudice

